

AVVISI
ANNO 2019*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2019, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AVVISO SCADUTO IL 7 GENNAIO 2019

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERNI – UNIVERSITA' DI PERUGIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 29 ottobre 2018, n. 11180)

Riferimenti normativi

- Statuto consortile (artt. 13, 19)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente	16 febbraio 2019	Tre esercizi sociali rieleggibile una sola volta	7 gennaio 2019

Incompatibilità specifiche

Quelle previste dall'art. 19 dello Statuto consortile, sotto riportato.

****Art. 13**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i soci promotori, da un rappresentante del Consiglio del Polo Scientifico e Didattico di Terni dell'Università degli Studi di Perugia e da un rappresentante dei soci ordinari come di seguito disposto:

A) Ciascuno dei soci promotori nomina il suo rappresentante

B) Ciascun gruppo costituito da non meno di n.8 soci ordinari ha diritto di eleggere un proprio rappresentante.

La assemblea dei soci può, in deroga a quanto sopra disposto alla lettera B), con delibera presa alla unanimità dei soci stessi, conferire ad uno o più soci ordinari la facoltà di nominare un membro del consiglio di amministrazione.

I soci promotori eleggono, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti l'organo amministrativo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Il consigliere nominato dai soci ordinari in forza della delibera della assemblea dei soci sopra descritta scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina. I componenti il consiglio sono revocabili, in qualunque momento, dai soci che li hanno nominati.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea, ivi comprese la determinazione della quota consortile relativa all'ammissione dei nuovi soci e del contributo consortile annuale a carico dei soci.

Art. 19

I componenti gli organi del Consorzio devono godere della piena capacità civile. Non possono essere nominati membri di organi del Consorzio coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del C.C.;

b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle vigenti norme penali, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e/o dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria e, in generale, per qualunque delitto non colposo;

c) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera b) con sentenza che applica la pena, su richiesta della parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Incompatibilità:

Non possono assumere la carica di componente degli organi del Consorzio:

- il coniuge, i parenti fino al terzo grado, ed affini sino al secondo grado inclusi, dei componenti gli organi del Consorzio, i dipendenti del Consorzio, il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso; coloro che abbiano causato danno al Consorzio o abbiano una lite in corso con esso, coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo del Consorzio, coloro nei cui confronti è applicata una misura cautelare di tipo personale *OMISSIS*.”.

AVVISO SCADUTO IL 15 FEBBRAIO 2019

CONSORZIO “SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

Amministratore Unico

(inserito in elenco con D.D. 29 ottobre 2018, n. 11180)

Riferimenti normativi

- I.r. 24/2008 e s.m. (art. 8 – L'Amministratore unico)*
- Statuto consortile (art. 9 – L'Amministratore)**
- I.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	27 aprile 2019	Non superiore a 5 anni Può essere riconfermato	15 febbraio 2019

Requisiti specifici

Possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

Incompatibilità specifiche

Il contratto di incarico costituisce rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

Compenso

Il trattamento economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del comparto Regioni ed Enti Locali ed è definito dalla Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008.

*** “Art. 8 L'Amministratore unico**

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati.
2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile.
5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.
6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati.”

**** “Art. 9 (L'Amministratore)**

1. L'Amministratore è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati.
2. L'Amministratore è nominato per un periodo di cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1, è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. Il contratto di incarico, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, costituisce il rapporto di lavoro, subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa.
5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

6. Il trattamento normativo ed economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del comparto Regioni ed Enti Locali. Il trattamento economico è definito dalla Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008.”

AVVISO SCADUTO IL 18 FEBBRAIO 2019

ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE – IRRE DI CANNARA

Presidente del Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 1 febbraio 2019, n. 921)

Riferimenti normativi

- Regio Decreto del 19 maggio 1939, art. 2*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomine/Designazioni	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Presidente del Consiglio di Amministrazione (sostituzione Presidente dimissionario)	maggio 2021	maggio 2021 (residuo periodo del mandato) Può essere riconfermato senza interruzione	18 febbraio 2019

* Gli Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione (I.R.R.E.) di Cannara costituiscono il raggruppamento delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Ospedale Civico", "Ospedale di Collemancio", "Asilo Infantile" e "Istituto Maestre Pie Salesiane", affidate con Regio Decreto del 19 maggio 1939 ad una Amministrazione unica, il cui Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Presidente, nominato dalla Prefettura di Perugia e, attualmente, dalla Regione Umbria;
- da quattro membri di cui, attualmente, uno nominato dalla Regione Umbria e tre dal Comune di Cannara.

AVVISO SCADUTO IL 25 FEBBRAIO 2019

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)

Direttore Generale

(inserito in elenco con D.D. 15 gennaio 2019, n. 334)

Riferimenti normativi

- l.r. 6/2006 e s.m. (artt. 10, 10-bis)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Direttore generale	20 marzo 2019	Cinque anni - rinnovabile una sola volta (con carattere di esclusività ed a tempo pieno)	25 febbraio 2019

Requisiti specifici

Dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni.

Trattamento economico

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

* "Art. 10

(*Organi*)

1. Sono organi dell'ADiSU:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;
 - b-bis) il Comitato di indirizzo.

Art. 10-bis

(*Direttore generale*)

1. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili.
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ADiSU ed è responsabile della sua gestione e della realizzazione degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
3. La durata dell'incarico del Direttore generale è di cinque anni rinnovabile una sola volta. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.
4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.
5. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
6. Compete, in particolare, al Direttore generale:
 - a) assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adottare le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;
 - b) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

- c) adottare il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determinare la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale), nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
 - d) attuare il programma di cui all'articolo 5;
 - e) adottare il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
 - f) adottare il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
 - g) adottare il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
 - h) emanare le direttive e stabilire i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
 - i) emanare le direttive e verificare i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - l) valutare i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
 - m) convocare, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti.
7. In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito da altro dipendente di ADISU di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui al comma 6, lettera a).”

AVVISO SCADUTO L'11 MARZO 2019

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA - NARNI

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 8 febbraio 2019, n. 1209)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10 e 29)*
- l.r. 25/2014 e s.m.
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente	Entro 21.07.2019	5 anni può essere riconfermato	11 marzo 2019

Requisiti specifici

I membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente.

Compenso

La carica di componente del Consiglio di amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio stesso nel rispetto della normativa vigente.

****Art. 10**

Il Consiglio di amministrazione: composizione, nomina, durata, decadenza e dimissioni

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati:

Uno dalla Regione dell'Umbria;

Uno dalla Provincia di Terni;

Uno dal Comune di Narni.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

L'atto di decadenza è adottato dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Presidente per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione e la successiva trasmissione agli Enti competenti alla nomina.

Art. 29

Consiglio di Amministrazione

Per assicurare l'ordinato passaggio dalla tipologia gestionale della Istituzione trasformata, a quella che caratterizza l'Azienda e la continuità delle azioni in campo sociale, il Consiglio di Amministrazione, così come costituito alla data di entrata in vigore del presente Statuto, resta in carica fino alla nomina dei nuovi membri che dovrà essere effettuata non oltre sei mesi dalla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona."

AVVISO SCADUTO IL 10 APRILE 2019

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.)

“ISTITUTO SAN SEBASTIANO” DI PANICALE

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 20 marzo 2019, n. 2713)

Riferimenti normativi

- Statuto vigente (art. 7 - Consiglio di Amministrazione) *
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente (in sostituzione del componente dimissionario)	luglio 2023	Fino a luglio 2023 (residuo periodo del mandato)	10 aprile 2019

Requisiti specifici

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere residenti nel territorio riconducibile a Panicale capoluogo da almeno cinque anni.

Compenso

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, ma possono essere riconosciuti rimborsi spese debitamente documentati ed approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

* “Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato secondo la vigente normativa nazionale (D.P.R. n. 9 del 15/01/1972) e regionale (L.R. 21/03/1995 N. 11 e L.R. 28-11-2014 n. 25) è l'organo di governo dell'Asp ISTITUTO SAN SEBASTIANO ed è composto da n. 4 membri, di cui n. 3 membri nominati dal Comune di Panicale e n. 1 membro nominato dalla Regione Umbria, oltre al Presidente nominato come previsto dal precedente art. 6, che restano in carica per n. 5 anni.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere residenti nel territorio riconducibile a Panicale capoluogo da almeno cinque anni.

3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, mentre possono essere riconosciuti rimborsi spese debitamente documentati ed approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le stesse prescrizioni di legge previste per l'assunzione di carica analoga dalla normativa relativa a situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità prevista per gli enti pubblici, nonché la normativa relativa al conflitto di interesse.”

AVVISO SCADUTO IL 10 APRILE 2019

FONDAZIONE PIETRO TIRANTI

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 20 marzo 2019, n. 2713)

Riferimenti normativi

- Statuto vigente della Fondazione (articolo 9 – Consiglio di Amministrazione)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un componente (in sostituzione del componente dimissionario)	novembre 2021	Fino a novembre 2021 (residuo periodo del mandato)	10 aprile 2019

Incompatibilità specifiche

Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Compenso

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

* "Art. 9 *Consiglio di Amministrazione*

Nel rispetto dell'originario Statuto dell'O.P. Asilo Infantile P. Tiranti, Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il Presidente di cui 5 nominati dall'Arcivescovo pro-tempore di Perugia-Città della Pieve, uno dal Comune di Corciano e uno dalla Regione Umbria, quest'ultimo come risulta dal connubio di cui agli artt. 1 e 2 DPR 9/1972 e 26 c. 2 LR Umbria 25/2014 in ossequio all'originario Statuto che prevedeva la nomina di un componente da parte del Provveditorato agli Studi. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 esercizi a partire da quello di insediamento e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri al termine del mandato debbono redigere ed approvare il bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso."

AVVISO SCADUTO IL 30 APRILE 2019

GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

(GEPAFIN S.p.A.)

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 29 ottobre 2018, n. 11180 – prorogato con D.D. 13 marzo 2019, n. 2408)

Riferimenti normativi

- Statuto vigente (artt. 10, 11, 12)*
- Patti Parasociali **
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Tre componenti	25 maggio 2019	Da uno a tre esercizi - rieleggibili	15 marzo 2019 prorogato al 30 aprile 2019

Requisiti specifici

Possesso di acclerate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

Compenso

L'Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

****Art. 10**

Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri i quali durano in carica da uno (1) a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla nomina del Consiglio determina il numero dei componenti il Consiglio stesso, comunque in numero dispari. I membri di designazione pubblica non potranno essere più di due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri e non più di 3 (tre) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 11

Ai membri del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può attribuire un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 12

Il consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato."

**** I patti parasociali** prevedono che il CdA sia composto da 5 componenti, di cui il Presidente e 2 Consiglieri sono designati dalla Regione Umbria sulla base di acclerate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

AVVISO SCADUTO IL 30 APRILE 2019

3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società consortile a r.l.

Amministratore unico

(inserito in elenco con D.D. 2 aprile 2019, n. 3111)

Riferimenti normativi

- Statuto consortile (artt. 15-18-19)*
- l.r. 11/1995 e s.m.
- D.G.R. n. 315/2019**

Nomine/Designazioni	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	maggio 2019	3 esercizi, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di propria competenza, rieleggibile	30 aprile 2019

Requisiti

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche

Compenso

Rientra tra le competenze dei Soci la determinazione del compenso (ex art. 15 Statuto consortile)

**Art. 15 - Decisioni dei soci

Omissis.

Sono riservate alla competenza dei soci:

Omissis.

b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi salvo quanto previsto dall'Art. 18 del presente statuto;

Omissis.

Art. 18 – Nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico e/o del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 2449 del C.C. la Regione Umbria ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Revisore Unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 19 – Organo amministrativo

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

La società può essere inoltre amministrata, ove consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri che, previa determinazione del numero da parte dell'assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto.

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea.

Potranno essere nominati Amministratori anche non soci.

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico restano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza.

Gli amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili. L'assemblea può, di volta in volta, fissare anche una durata di carica inferiore ai tre anni.

Omissis.

** D.G.R. 18 marzo 2019, n. 315: Organo di amministrazione della Società 3A - PTA – Società consortile a r.l.. - Comunicazione

“La Giunta regionale delibera di confermare la scelta dell'Amministratore unico quale organo di amministrazione della Società 3A - PTA

AVVISO SCADUTO IL 27 MAGGIO 2019

UMBRIA SALUTE E SERVIZI

Società consortile a responsabilità limitata

Amministratore Unico

(inserita in elenco con D.D. 2 maggio 2019, n. 4041 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione – Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 7 maggio 2019)

Riferimenti normativi

- l.r. 29 aprile 2014, n. 9, art. 8*
- Statuto consortile, art. 21**
- l.r. 21 marzo 1995, n.11
- d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175
- d.g.r. 30 aprile 2019, n. 525

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	30 aprile 2019	1 anno	Entro 20 gg. dalla pubblicazione nel BUR

Requisiti specifici

Possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società a controllo pubblico.

Incompatibilità specifiche

Si applicano:

- le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi contenute nel D. lgs. del 8 aprile 2013, n. 39;
- i divieti stabiliti dall'art. 5, comma 9, del D.l. del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge del 7 agosto 2012, n. 135;
- l'art. 11 del D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175;
- ogni altra disposizione generale e/o speciale vigente in materia.

Compenso

Si applica:

- l'art. 8 della legge regionale 9/2014 e l'art.11 del D.lgs. 175/2016, fermi restando i limiti e vincoli previsti dalle specifiche disposizioni applicabili al caso concreto;
- l'art. 5, comma 9 del D.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012.

*** Art. 8 Società consortile Umbria Salute e Servizi**

1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi".

1-bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento.

2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l'attuazione della digitalizzazione

del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all'articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali.

3. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

- a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;
- b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
- c) il supporto per l'integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;
- d) il back office dei servizi aziendali.

3-bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della L.R. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale.

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali.

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:

- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

5-bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

6. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati.

7. L'Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

8. [Abrogato].

9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter.

9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria Salute e Servizi oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria Salute e Servizi, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante si applica la normativa vigente in materia.

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore unico.

10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, opera attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi.

10-ter. La Società consortile Umbria Salute e Servizi, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.

10-quater. [Abrogato]."

**** Art. 21 "AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA"**

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. Umbria del 29 aprile 2014 n. 9, la Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione Umbria a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 11/1995.

All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

L'Amministratore Unico è rieleggibile e dura in carica per il periodo di tempo determinato, non superiore al triennio, o indeterminato stabilito al momento della nomina o fino a revoca da parte dell'Assemblea o per loro rinuncia o per causa di decadenza.

L'Amministratore Unico redige semestralmente una relazione, trasmessa anche alla Conferenza istituzionale di cui all'art. 23, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, che l'Amministratore trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti all'art. 17 del presente statuto.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza istituzionale di cui al successivo art. 23 nonché delle competenze assegnate all'Assemblea ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti idonei per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea.

In forza del rapporto di mandato con rappresentanza che si costituisce tra le Amministrazioni consorziate e la Società "UMBRIA SALUTE e Servizi S.c. a r.l." per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Regionale di Acquisto, il compimento delle attività della CRAS e della CRA da parte dell'Amministratore Unico, dovranno essere espressamente autorizzate dai consorziati in tutti i casi nei quali la legge prevede l'autorizzazione del mandante al compimento di atti da parte del mandatario.

L'Amministratore Unico deve, inoltre, chiedere istruzioni alle Amministrazioni mandanti quando la Società opera in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, per il compimento di atti extra budget che vengono ad incidere sul bilancio delle Amministrazioni consorziate.

All'Amministratore Unico, spetta la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza Istituzionale di cui al successivo art. 23, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

L'Amministratore Unico, al quale spetta la firma sociale, propone la nomina di dirigenti, procuratori ad negotia o mandatari in genere, anche con facoltà di ulteriore delega, sottoponendoli all'approvazione della Conferenza Istituzionale di cui al successivo art. 23 e all'Organo di Controllo e per la successiva nomina da parte dell'Assemblea.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; con regolamento adottato dall'assemblea sono disciplinate le funzioni per le quali viene riconosciuto dalla società il rimborso delle spese, la misura e le modalità di documentazione delle stesse.

Il rapporto di lavoro con l'Amministratore Unico verrà disciplinato con apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Le decisioni dell'Amministratore Unico devono risultare dai verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore Unico e dal segretario nominato.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381, quarto comma, C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

AVVISO SCADUTO IL 2 SETTEMBRE 2019

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.)

Direttore generale

(inserito in elenco con D.D. 29 ottobre 2018, n. 11180)

Riferimenti normativi

- I.r. 9/1998 e s.m. (art. 7 – Direttore generale)*
- I.r. 8/2007 e s.m. (art. 4 – Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali)**
- I.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Direttore generale	25 novembre 2019	5 anni rinnovabile una sola volta	2 settembre 2019

Requisiti specifici

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento ed esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

Compenso

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (I.r. 8/2007, art. 4).

****Art. 7 Direttore generale.**

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.
2. Al Direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.
3. Il Direttore generale provvede in particolare:
 - a) alla predisposizione dei piani annuali di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;
 - b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - c) all'approvazione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;
 - d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;
 - e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti territoriali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;
 - f) alla gestione del personale e del patrimonio;
 - g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale ed al Consiglio di indirizzo.
4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno.”

****Art. 4 Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali.**

Omissis.

2. Il trattamento economico da corrispondere ai direttori, laddove previsti per legge, degli enti, agenzie e aziende di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della tipologia dell'ente, in base ai criteri di cui al comma 1, e avuto riguardo, inoltre, alla dimensione della struttura, alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, al grado di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale del direttore, anche in relazione alla presenza di organi di amministrazione, tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai direttori regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 ovvero di quello corrisposto ai direttori generali delle aziende sanitarie locali nel caso di enti, agenzie o aziende in cui è applicato il contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.”

AVVISO SCADUTO IL 30 SETTEMBRE 2019

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI - O.N.L.U.S.

Assemblea

(inserito in elenco con D.D. 29 ottobre 2018, n. 11180)

Riferimenti normativi

- Statuto dell'associazione (artt. 4, 5)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina/Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Tre componenti	21 dicembre 2019	Quattro anni	30 settembre 2019

Compenso

Non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute.

*** Art. 4 (Organi)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

2. Dalla nomina alle suddette cariche non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

3. Gli organi durano in carica per quattro anni.

Art. 5 (Assemblea - Funzionamento - Compiti)

1. L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

2. La rappresentanza dei soci fondatori è così ripartita:

- a) 4 membri in rappresentanza del Comune di Città di Castello;
- b) 3 membri in rappresentanza della Regione dell'Umbria;
- c) 2 membri in rappresentanza del Comune di Sansepolcro;
- d) 1 membro in rappresentanza della Provincia di Perugia;
- e) 1 membro in rappresentanza della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.

Omissis."